

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2023-58 del 31/05/2023
Oggetto	Servizio Affari Istituzionali e Avvocatura. Servizio Acquisti e Patrimonio. Costituzione in giudizio di Arpae Emilia-Romagna nella causa di riassunzione R.G. 599/2023 innanzi alla Corte di Appello di Bologna, promosso da parte di COE Consorzio Operatori Edili s.c. a seguito dell'Ordinanza della Corte di Cassazione III Sezione Civile n. 108/2023. Conferimento di mandato difensivo all'Avv. Alberto Mischi e all'Avv. Luca Pagliani del Foro di Bologna.
Proposta	n. PDEL-2023-51 del 31/05/2023
Strutture proponenti	Servizio Affari Istituzionali e Avvocatura Servizio Acquisti e Patrimonio
Dirigenti proponenti	Fantini Giovanni Bortolotti Elena
Responsabile del procedimento	Fantini Giovanni

Questo giorno 31 (trentuno) maggio 2023 (duemilaventitré), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Servizio Affari istituzionali e Avvocatura. Servizio Acquisti e Patrimonio. Costituzione in giudizio di Arpae Emilia-Romagna nella causa di riassunzione R.G. 599/2023 innanzi alla Corte di Appello di Bologna, promosso da parte di COE Consorzio Operatori Edili s.c. a seguito dell'Ordinanza della Corte di Cassazione III Sezione Civile n. 108/2023. Conferimento di mandato difensivo all'Avv. Alberto Mischi e all'Avv. Luca Pagliani del Foro di Bologna.

VISTI:

- l'art. 9, secondo comma della L.R. n. 44/95 ai sensi del quale al Direttore Generale di Arpa Emilia-Romagna sono attribuiti tutti i poteri gestionali dell'Agenzia, nonché la rappresentanza legale della stessa;
- la L.R. n. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che rinomina l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna istituita con L.R. 44/1995 in Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2012/2020 ed il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 239 del 30/12/2020 con il quale il Dott. Giuseppe Bortone è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia;

PREMESSO:

- che dall'anno 2017 è in corso una controversia legale tra COE - Consorzio Operatori Edili società cooperativa, con sede in Reggio Emilia, ed Arpae Emilia-Romagna relativamente ad un pignoramento presso terzi effettuato nei confronti dell'Agenzia dal predetto Consorzio per un credito vantato nei confronti di un proprio debitore;
- che il contenzioso di cui sopra si è dispiegato in vari gradi di giudizio fino ad arrivare ad una pronuncia della Corte di Cassazione che, tramite l'Ordinanza della III Sezione Civile n. 108/2023 del 4/01/2023, ha cassato con rinvio la Sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 946 del 9 marzo 2020 favorevole all'Agenzia;
- che il Consorzio COE ha notificato ad Arpae Emilia-Romagna in data 3 aprile 2023 l'atto di riassunzione della controversia in questione innanzi alla Corte di Appello di Bologna, procedimento che ha assunto il numero R.G. 599/2023;

RITENUTO:

- opportuno che Arpae Emilia-Romagna si costituisca anche nel predetto giudizio di riassunzione dinnanzi alla Corte di Appello di Bologna, al fine di tutelare in tale sede i

diritti e le prerogative della stessa Agenzia;

RICHIAMATA:

- la D.D.G. n. 67 del 29/06/2020 con cui Arpae Emilia-Romagna si era costituita nel grado di giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione nella più volte richiamata causa promossa da COE Consorzio Operatori Edili;

CONSIDERATO:

- che si è provveduto a richiedere agli Avvocati Alberto Mischi e Luca Pagliani del Foro di Bologna, i quali avevano già patrocinato l'Agenzia nei precedenti gradi di giudizio, un nuovo preventivo di spesa per la difesa dell'Ente nell'instaurando procedimento presso la Corte di Appello di Bologna (R.G. 599/2023);
- che il sopracitato preventivo, acquisito agli atti con Prot. PG/2023/94601 del 30/05/2023, è conforme alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna per il conferimento degli incarichi professionali di difesa in giudizio e consulenza legale (D.G.R. n. 1484 del 5/09/2022);

RITENUTO:

- pertanto opportuno che Arpae Emilia-Romagna, considerata la necessità di garantire continuità di difesa nelle varie fasi processuali, nonché la specificità dei temi oggetto del contenzioso in questione, continui ad affidare il proprio patrocinio legale nel giudizio di cui sopra agli Avvocati Alberto Mischi e Luca Pagliani, i quali, così come si evince dai curricula già acquisiti dall'Agenzia ed allegati alla sopra richiamata D.D.G. n. 67 del 29/06/2020, possiedono i requisiti di competenza ed esperienza professionale idonei per l'espletamento di tale mandato;

PRESO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 (come modificato dall'art. 1, comma 42, della L. n. 190/2012), nei confronti dei sopra citati Avv.ti Alberto Mischi e Luca Pagliani non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, come si evince dalle dichiarazioni allegate sub A) al presente provvedimento;
- che il costo presunto relativo al presente provvedimento risultante dal preventivo di cui sopra, ammonta ad un importo complessivo di Euro 12.534,13;

RILEVATO:

- che con successivi provvedimenti del Servizio Affari istituzionali e Avvocatura si procederà alla liquidazione degli onorari agli Avv.ti Alberto Mischi e Luca Pagliani;

SU PROPOSTA:

- congiunta del Responsabile del Servizio Affari istituzionali e Avvocatura, Avv. Giovanni

Fantini, e della Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio, Dott.ssa Elena Bortolotti, i quali hanno espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, dal Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo economico;
- del parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, e del Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de' Munari, espressi ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/95;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90, è l'Avv. Giovanni Fantini del Servizio Affari istituzionali e Avvocatura;

DELIBERA

1. di costituirsi, per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, nella causa di riassunzione R.G. n. 599/2023 promossa presso la Corte di Appello di Bologna da COE - Consorzio Operatori Edili società cooperativa, con sede in Reggio Emilia, Viale Umberto I, a seguito dell'Ordinanza della Corte di Cassazione III Sezione Civile n. 108/2023 del 4/01/2023;
2. di conferire mandato, unitamente e disgiuntamente, agli Avv.ti Alberto Mischi e Luca Pagliani del Foro di Bologna di rappresentare e difendere Arpae Emilia-Romagna nel giudizio di cui sopra, conferendo loro i più ampi poteri di legge ed eleggendo domicilio presso lo studio sito in Bologna, Via Santo Stefano 50;
3. di dare atto che con successivi provvedimenti del Servizio Affari istituzionali e Avvocatura si procederà alla liquidazione degli onorari agli Avv.ti Alberto Mischi e Luca Pagliani.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Lia Manaresi)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Eriberto de' Munari)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E DI
CERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR
n. 445/2000**

**PROCEDURA DI CONFERIMENTO DI INCARICO DI
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO. (1)**

Il/la sottoscritto Alberto Mischi, nato a Forlì il 3/10/1961 C.F. MSCLRT61R03D704J
sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e
dall'art. 495 del c.p. in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

ai fini di quanto previsto dall'art. 1 c. 42 lett. h) della L. 190/2012

- che non è coniuge, convivente, né parente, né affine fino al quarto grado compreso del soggetto conferente l'incarico in oggetto e del responsabile del procedimento in esame (2);
- che non sussistono rapporti personali di debito/credito, rapporti personali di tipo economico, commerciale, professionale, finanziario con il soggetto conferente l'incarico in oggetto, con il responsabile del procedimento in esame;
- che, per quanto di propria conoscenza, non presta attività a favore di soggetti sottoposti a procedure sanzionatorie da parte di Arpae o per le quali l'Agenzia svolge un ruolo istruttorio/autorizzatorio in procedimenti amministrativi;
- che non svolge attività in conflitto di interessi con le funzioni istituzionali di Arpae, avendo riguardo anche alle disposizioni di cui all'art. 7 del DPR n. 62/2013, applicabili per quanto compatibili con riferimento ai contenuti ed alla natura del contratto di lavoro autonomo in oggetto (3);
- che non sussiste alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 5 della Disciplina in materia di conferimento di incarichi di prestazione d'opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo presso Arpae Emilia-Romagna, approvata con D.D.G. 46/2018.(4)
- che non è già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (art. 5 c. 9 del DL 95/2012 convertito nella L. 135/2012 e successive modifiche con L. 114/2014 e L. 124/2015).

DICHIARA ALTRESI'

ai fini di quanto previsto dall'art. 15 c. 1 lett. c) del d. lgs. 33/2013

¹ La presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale di Arpae, in caso di conferimento dell'incarico in esame al soggetto sottoscrittore.

² Soggetto conferente l'incarico è il Dott. Giuseppe Bortone; Responsabile del Procedimento è l'Avv. Giovanni Fantini

³ Vedi Allegato 1) - art. 7 del DPR 62/2013.

⁴ Vedi Allegato 1) - estratto della Disciplina approvata con D.D.G. 46/2018.

- che non svolge incarichi e/o non ha la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione;
- che svolge attività professionale di avvocato libero professionista a favore di: soggetti pubblici e privati;

Bologna, 31 maggio 2023

Avv. Alberto Mischi



La presente istanza deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

Spazio riservato all'ufficio ricevente, da utilizzare in alternativa all'invio della copia fotostatica del documento di identità.

Certifico apposta, in mia presenza, la firma del dichiarante. Il dipendente addetto _____

ALLEGATO 1)

Estratto della Disciplina in materia di conferimento di incarichi di prestazione d'opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo presso Arpae Emilia-Romagna, approvata con DDG 46/2018.

Art. 5 (Incompatibilità)

1. Non possono essere conferiti incarichi a persone che sono dipendenti a tempo indeterminato di Arpae o che hanno con essa un rapporto di servizio a qualunque titolo, sia lavorativo che onorario, tale da far ritenere che sussista un inserimento nella struttura organizzativa dell'Agenzia.
2. E' vietato, di norma, il cumulo di più incarichi professionali in capo al medesimo soggetto, nel medesimo periodo di tempo. Il conferimento, in via eccezionale, di un secondo incarico è ammesso purché ne sia data ampia e circostanziata motivazione nel provvedimento.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano allorché si tratti di incarichi di natura occasionale, di cui all'art. 2 comma 2, lett. b). Tali incarichi possono essere cumulati tra loro. Tuttavia, non possono essere affidati, nell'ambito dell'intera rete Arpae, allo stesso prestatore d'opera intellettuale più incarichi di natura occasionale, nel corso di uno stesso anno solare, che comportino un compenso lordo complessivo superiore a 5.000 €.
4. E' vietato il conferimento di incarichi a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5 c. 9 del D.L. n. 95/2012, convertito in L. 135/2012 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Non possono essere conferiti incarichi di prestazione d'opera intellettuale ai soggetti che rientrano nel divieto di cui all'art. 14 commi 6 e 7 della presente Disciplina.
6. Sono, altresì, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 53 c. 14 del D. Lgs. n. 165/2001 con riferimento alla verifica nei confronti del soggetto incaricato dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, per le quali si rinvia a quanto indicato all'art. 14 c. 5 della presente Disciplina.
7. Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, il conferimento di incarichi esterni a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni può avvenire solo previa acquisizione dell'autorizzazione, per atto espresso o per silenzio assenso, da parte dell'ente di appartenenza, secondo le relative disposizioni regolamentari.

Art. 14, commi 6 e 7 (conferimento incarico)

- (...)**6.** Anche in caso di espletamento di procedura comparativa mediante avviso pubblico, nei confronti del medesimo soggetto che sia già stato titolare di due precedenti incarichi di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale consecutivi - o attivati in un intervallo temporale inferiore a 6 mesi - non è, comunque, ammesso il conferimento di un terzo ulteriore incarico. Tale divieto non si applica qualora sia intercorso almeno un anno tra la scadenza dell'ultimo contratto ed il nuovo conferimento di prestazione d'opera intellettuale.
- 7.** Il divieto di cui al comma precedente opera unicamente nei confronti dei soggetti per i quali il corrispettivo derivante dalla prestazione resa a favore di Arpae costituisca più del 70 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dall'incaricato stesso, nell'arco di due anni solari consecutivi precedenti all'incarico da conferire

ART. 7 del DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (applicabile per quanto compatibile al contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2 c. 3 del DPR 62/2013)

Obbligo di astensione

1. Il [collaboratore] si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il [collaboratore] si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E DI
CERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR
n. 445/2000**

**PROCEDURA DI CONFERIMENTO DI INCARICO DI
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO. (¹)**

Il/la sottoscritto Luca Pagliani, nato a Bologna il 1/7/1963 C.F. PGLLCU63L01A944B
sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e
dall'art. 495 del c.p. in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

ai fini di quanto previsto dall'art. 1 c. 42 lett. h) della L. 190/2012

- che non è coniuge, convivente, né parente, né affine fino al quarto grado compreso del soggetto conferente l'incarico in oggetto e del responsabile del procedimento in esame (²);
- che non sussistono rapporti personali di debito/credito, rapporti personali di tipo economico, commerciale, professionale, finanziario con il soggetto conferente l'incarico in oggetto, con il responsabile del procedimento in esame;
- che, per quanto di propria conoscenza, non presta attività a favore di soggetti sottoposti a procedure sanzionatorie da parte di Arpae o per le quali l'Agenzia svolge un ruolo istruttorio/autorizzatorio in procedimenti amministrativi;
- che non svolge attività in conflitto di interessi con le funzioni istituzionali di Arpae, avendo riguardo anche alle disposizioni di cui all'art. 7 del DPR n. 62/2013, applicabili per quanto compatibili con riferimento ai contenuti ed alla natura del contratto di lavoro autonomo in oggetto (³);
- che non sussiste alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 5 della Disciplina in materia di conferimento di incarichi di prestazione d'opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo presso Arpae Emilia-Romagna, approvata con D.D.G. 46/2018. (⁴)
- che non è già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (art. 5 c. 9 del DL 95/2012 convertito nella L. 135/2012 e successive modifiche con L. 114/2014 e L. 124/2015).

DICHIARA ALTRESI'

ai fini di quanto previsto dall'art. 15 c. 1 lett. c) del d. lgs. 33/2013

¹ La presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale di Arpae, in caso di conferimento dell'incarico in esame al soggetto sottoscrittore.

² Soggetto conferente l'incarico è il Dott. Giuseppe Bortone; Responsabile del Procedimento è l'Avv. Giovanni Fantini

³ Vedi Allegato 1) - art. 7 del DPR 62/2013.

⁴ Vedi Allegato 1) - estratto della Disciplina approvata con D.D.G. 46/2018.

- che non svolge incarichi e/o non ha la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione;
- che svolge attività professionale di avvocato libero professionista a favore di: soggetti pubblici e privati;

Bologna, 31 maggio 2023



La presente istanza deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

Spazio riservato all'ufficio ricevente, da utilizzare in alternativa all'invio della copia fotostatica del documento di identità.

Certifico apposta, in mia presenza, la firma del dichiarante. Il dipendente addetto _____

ALLEGATO 1)

Estratto della Disciplina in materia di conferimento di incarichi di prestazione d'opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo presso Arpa Emilia-Romagna, approvata con DDG 46/2018.

Art. 5 (Incompatibilità)

1. Non possono essere conferiti incarichi a persone che sono dipendenti a tempo indeterminato di Arpae o che hanno con essa un rapporto di servizio a qualunque titolo, sia lavorativo che onorario, tale da far ritenere che sussista un inserimento nella struttura organizzativa dell'Agenzia.
2. E' vietato, di norma, il cumulo di più incarichi professionali in capo al medesimo soggetto, nel medesimo periodo di tempo. Il conferimento, in via eccezionale, di un secondo incarico è ammesso purché ne sia data ampia e circostanziata motivazione nel provvedimento.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano allorché si tratti di incarichi di natura occasionale, di cui all'art. 2 comma 2, lett. b). Tali incarichi possono essere cumulati tra loro. Tuttavia, non possono essere affidati, nell'ambito dell'intera rete Arpae, allo stesso prestatore d'opera intellettuale più incarichi di natura occasionale, nel corso di uno stesso anno solare, che comportino un compenso lordo complessivo superiore a 5.000 €.
4. E' vietato il conferimento di incarichi a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5 c. 9 del D.L. n. 95/2012, convertito in L. 135/2012 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Non possono essere conferiti incarichi di prestazione d'opera intellettuale ai soggetti che rientrano nel divieto di cui all'art. 14 commi 6 e 7 della presente Disciplina.
6. Sono, altresì, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 53 c. 14 del D. Lgs. n. 165/2001 con riferimento alla verifica nei confronti del soggetto incaricato dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, per le quali si rinvia a quanto indicato all'art. 14 c. 5 della presente Disciplina.
7. Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, il conferimento di incarichi esterni a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni può avvenire solo previa acquisizione dell'autorizzazione, per atto espresso o per silenzio assenso, da parte dell'ente di appartenenza, secondo le relative disposizioni regolamentari.

Art. 14, commi 6 e 7 (conferimento incarico)

(...)**6.** Anche in caso di espletamento di procedura comparativa mediante avviso pubblico, nei confronti del medesimo soggetto che sia già stato titolare di due precedenti incarichi di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale consecutivi - o attivati in un intervallo temporale inferiore a 6 mesi - non è, comunque, ammesso il conferimento di un terzo ulteriore incarico. Tale divieto non si applica qualora sia intercorso almeno un anno tra la scadenza dell'ultimo contratto ed il nuovo conferimento di prestazione d'opera intellettuale.

7. Il divieto di cui al comma precedente opera unicamente nei confronti dei soggetti per i quali il corrispettivo derivante dalla prestazione resa a favore di Arpae costituisca più del 70 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dall'incaricato stesso, nell'arco di due anni solari consecutivi precedenti all'incarico da conferire

ART. 7 del DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (applicabile per quanto compatibile al contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2 c. 3 del DPR 62/2013)

Obbligo di astensione

1. Il [collaboratore] si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il [collaboratore] si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

N. proposta: PDEL-2023-51 del 31/05/2023

Centro di Responsabilità: Servizio Affari Istituzionali e Avvocatura

OGGETTO: Servizio Affari Istituzionali e Avvocatura. Servizio Acquisti e Patrimonio. Costituzione in giudizio di Arpae Emilia-Romagna nella causa di riassunzione R.G. 599/2023 innanzi alla Corte di Appello di Bologna, promosso da parte di COE Consorzio Operatori Edili s.c. a seguito dell'Ordinanza della Corte di Cassazione III Sezione Civile n. 108/2023. Conferimento di mandato difensivo all'Avv. Alberto Mischi e all'Avv. Luca Pagliani del Foro di Bologna.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 31/05/2023

Il Dirigente
